



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C
Tel. 0697858796 – Codice Fiscale 97713670582

*e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio **UF9CBP***

CIG: BA32F3C53A

CONTRATTO PER FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON NOMINA MEDICO COMPETENTE

TRA

l'Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann (d'ora innanzi "Istituto") con sede in Roma - Piazza Winckelmann, 20, rappresentato dal Dirigente Scolastico Grigoli Enrica, nata a Genova il 29/07/1965 C.F.: GRGNRC65L69D969Q

E

l'operatore economico *CBF SERVIZI S.R.L.* con sede in Via Luigi Angelini, 5/A 02044 Forano (RI), P.I./C.F.01073610576, rappresentato dal Sig. Cianfa Arnaldo, rappresentante legale, nato a Cantalupo in Sabina (RI) il 13/03/1952, codice fiscale n. CNFRLD52C19B631M e domiciliato per la sua carica presso la suddetta società

CONSIDERATA

la Determina Dirigenziale di affidamento diretto del Servizio di Sorveglianza Sanitaria con nomina Medico Competente - triennio 2026 - 2027 – 2028 e di cui al Prot. n. 995/U del 05/02/2026.

INCARICA

l'operatore economico *CBF SERVIZI S.R.L.* a svolgere il Servizio di Sorveglianza Sanitaria con nomina del Medico Competente per il triennio 2026 – 2027 – 2028 rivolto al personale scolastico dell'Istituto.

QUINDI SI CONVIENE E STIPULA

le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto

Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente individuato dall'operatore economico CBF Servizi Srl (nello specifico Dott.ssa *Federica Pasca Raymondo* come da offerta di cui alla Trattativa Diretta n. 5976427, si espliciterà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- a) effettuare la sorveglianza sanitaria che comprenderà le seguenti tipologie di visite mediche: preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, prima del rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni;
- b) gestire lo scadenziario delle visite e degli esami periodici da effettuare concordando con preavviso a mezzo mail, tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni con l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann;
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) comunicare per iscritto al Datore di Lavoro, al RSPP, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- e) informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;
- f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare, a richiesta, copia della documentazione sanitaria;



- g) effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro, con frequenza e modalità che saranno stabilite in sede di valutazione dei rischi ed in accordo con il Dirigente Scolastico e con la vigente normativa di igiene e sicurezza del lavoro;
- h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, mediante le indagini ambientali previste dalle norme che sovrintendono alle procedure di valutazione del rischio;
- i) collaborare alla valutazione dei rischi così come previsto dall'art. 25, comma 1 a) per quanto è di sua competenza;
- j) collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso dell'Istituto, anche con gli opportuni collegamenti con Enti e Strutture esterne predisposte all'emergenza sanitaria sul territorio;
- k) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- l) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- m) curare i collegamenti e cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Obblighi dell'Istituto

L'Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'istituto e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire altresì al medico competente tutti gli altri dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, ecc.);
- d) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi, ad assistere, direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro e a rispettare il programma degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario stabilito dal medico competente;
- e) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- f) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data programmata;
- g) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- h) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- i) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organo di Vigilanza, per quanto riguarda la propria competenza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Sede e modalità di svolgimento dell'incarico

L'attività di sorveglianza sanitaria e l'incarico di medico competente si intende riferito all'Istituto I.C. Piazza Winckelmann di Roma, e relativo alle seguenti sedi scolastiche:

- sede 1: Piazza Winckelmann 19/20 - Roma - Sede Centrale;
- sede 2: Via Rodolfo Lanciani 45 - Roma - Plesso "Brasile";
- sede 3: Via Nomentana 343 - Roma - Plesso "Protettorato San Giuseppe"

Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra, nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ove impossibilitato per motivi eccezionali ad eseguire i compiti di sorveglianza nei termini programmati, il medico competente sarà sostituito temporaneamente da altro medico individuato dall'operatore economico CBF SERVIZI S.R.L.



Il medico competente svolgerà le visite mediche di sorveglianza sanitaria presso i locali dell'Istituto adibiti all'uso. Si concorda che le cartelle telematiche sanitarie e di rischio dei dipendenti saranno custodite dall'Istituto tramite il gestionale di segreteria riservato, per garantire la tutela della privacy e del segreto professionale.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico (art. 622 C.P. e T.U. sulla Privacy), nonché al rispetto dei Codici Deontologici emessi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi, dalla ICOH e dall'ANMA.

Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere firmata in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente saranno corrisposte le tariffe per le seguenti prestazioni:

- **Nomina medico competente:** € 400,00 annuali omnicomprensivi, comprendenti:
 - Gestione e informatizzazione delle cartelle sanitarie di rischio;
 - Collaborazione alle revisioni periodiche del DVR;
 - Redazione annuale dei Risultati Anonimi Collettivi;
 - n. 1 riunione periodica annuale con il datore di lavoro;
 - Invio annuale dati allegato 3B all'INAIL;
 - Sopralluogo annuale ambienti di lavoro;

- **Visita medica** con i seguenti distinguo per profilo:
 - *Collaboratori Scolastici:* visita medica generale comprensiva di esame obiettivo, valutazione del rachide, valutazione della pressione e Pacchetto Esami Ematochimici (emocromo con formula, glicemia, azotemia, colesterolo totale e trigliceridi, creatina, Got, Gtp, Gamma GT, esame delle urine completo), costo a visita € 65,00;
 - *Assistenti amministrativi:* visita medica generale comprensiva di esame obiettivo, valutazione del rachide, valutazione della pressione e Visiotest, costo a visita € 50,00;
 - *Docenti:* visita medica generale esame obiettivo, valutazione del rachide, valutazione della pressione, costo a visita € 50,00;

per un massimo di 93 visite complessive nel triennio, con un importo massimo contrattuale di € 7.020,00 (settemilaventi/00) complessivo.

Il compenso nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, è lordo e omnicomprensivo delle ritenute e dell'IVA se dovuta, e riguarderà quanto spettante per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, per la prestazione del medico competente e per le visite mediche effettivamente svolte.

Il pagamento sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio UF9CBP), così come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, con imputazione alle annualità di riferimento, sull'Attività A01.35 - "Servizi e prestazioni specialistiche".

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti, per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136, l'operatore economico *CBF SERVIZI S.R.L* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

La *CBF SERVIZI S.R.L.* si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in oggetto;
- comunicare all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.



Durata

Il presente contratto avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3 % (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al "Corrispettivo".
2. Resta convenuto che l'incaricato si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nell'Avviso e nello schema di contratto.
3. La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista.
4. Le penali suindicate non saranno applicate ove l'Istituto ritenga l'inadempimento grave tale da rientrare nei casi di risoluzione.

Risoluzione del contratto

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:

- il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120, D.lgs. 36/2023;
- l'incaricato si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- il servizio non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea., o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
- nei casi di violazione delle norme del contratto e delle *Condizioni della fornitura del servizio*.

Nel caso in cui l'Istituzione accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'incaricato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'incaricato abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'incaricato ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Istituto assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento,



sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dell'Istituto.

Recesso

L'Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, l'incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto. L'Istituto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

CBF SERVIZI S.R.L assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, CBF SERVIZI S.R.L presenterà prima dell'inizio dell'attività di sorveglianza sanitaria idonea polizza/e assicurativa (di responsabilità civile verso terzi al seguente indirizzo istituzionale: rmic8ec00c@istruzione.it

La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Istituto. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, **CBF SERVIZI S.R.L** assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

Obblighi di riservatezza

L'incaricato ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Istituto, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Istituto di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma



Informativa sul Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall'istituzione scolastica nell'esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Gli interessati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Grigoli.

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) da utilizzare per ogni richiesta in merito al trattamento: Vargiu Antonio cell. 3336477109 - PEO dpo@vargiuscuola.it - PEC_antONIO.vargiu@ingpec.eu - Vargiu Scuola Srl vargiuscuola@pec.it.

L'operatore economico *CBF SERVIZI S.R.L.* tratterà i dati personali dei dipendenti nella qualità di autonomo titolare di trattamento ai sensi del D.Lgs.196/2013 (cosiddetto "Codice Privacy") e di Contitolare ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 (il cosiddetto "Regolamento Europeo sulla Privacy) e si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza.

Resta inteso che, in caso di risoluzione di contratto, il medico competente per la *CBF SERVIZI S.R.L.*, si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per *CBF SERVIZI S.R.L.*
Il Legale Rappresentante
Sig. Arnaldo Cianfa

Per Istituto "*Piazza Winckelmann*"
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enrica Grigoli